

DECRETO del MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Recinzioni e fronti strada verdi

Risulta importante definire una normativa che promuova la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte strada in particolare nonché dei fronti strada per quanto possibile. Tali interventi hanno lo scopo primario di ottenere l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie, dove l'inquinamento viene generato dal traffico veicolare.

Art. 1 – Prima attuazione del punto d) del comma 1 dell'art. 6 della L 10/2013 - inverdimento delle recinzioni e dei fronti-strada degli edifici urbani.

1 – Sulla base di quanto stabilito dalla

Legge 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(G.U. n. 27 dell'1° febbraio 2013)

ed in particolare, ai sensi dei punti a) e b) del comma 1 – art. 6 – L10/2013, al fine di procedere all'incremento dell'inverdimento degli edifici urbani esistenti o di progettata edificazione, tenendo in debita considerazione le diversità climatiche e stagionali che caratterizzano il

territorio nazionale, i Comuni adeguano i propri Regolamenti Tecnici entro 6 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Decreto Ministeriale.

2 - I Regolamenti Comunali e di Polizia Urbana debbono essere modificati per tener conto che:

- a) in applicazione di quanto previsto dai punti b) e d) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013, tutte le recinzioni e i fronti strada di tutti gli edifici (pubblici, privati, residenziali, produttivi, ...) debbono essere ricoperte dai proprietari con vegetazione sempreverde, sia nella parte esterna che nella parte interna delle recinzioni;
- b) le coperture dei garage edificati a livello strada, non utilizzate quali terrazzi accessibili per uso abitativo, debbono essere ricoperte di verde con coperture a verde, come previsto dal punto c) comma 1 - Art. 6 - L 10/2013; ovvero possono essere ricoperte attraverso l'estensione orizzontale dell'inverdimento verticale realizzato ai sensi del punto a) del presente Articolo;
- c) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, debbono essere modificati ed adeguati i Regolamenti Comunali per consentire ai cittadini la creazione di asole, alla base delle recinzioni o degli edifici fronte strada, per la posa delle piante sempreverdi;
- d) la posa a dimora delle piante per rendere verdi le recinzioni ed ove previsto le coperture dei garage con accesso a piano strada, deve

avvenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente Decreto Ministeriale, utilizzando i periodi stagionali più favorevoli per la posa delle piante, ovvero dotando le piantagioni di adeguato impianto di irrigazione (manuale o automatico);

- e) i Comuni delibereranno sanzioni comunali da applicare nei confronti dei proprietari delle aree oggetto degli interventi previsti dal presente articolo che risultino inadempienti; tali sanzioni saranno direttamente proporzionali alla dimensione delle recinzioni oggetto della mancata attuazione del presente Articolo;
- f) Gli introiti derivanti da tali sanzioni saranno destinati dai Comuni al mantenimento e all'incremento del verde pubblico;
- g) i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definiranno le norme per l'arredo verde delle pareti fronte strada degli edifici che confinano direttamente con il marciapiede o con la strada; tale arredo verde dovrà essere impostato secondo criteri di arredo urbano con rispetto del transito dei pedoni e dei disabili;
- h) per l'utilizzo del suolo pubblico per la posa di piante, fioriere ecc. i cittadini non dovranno pagare alcuna forma di contributo per occupazione del suolo pubblico;
- i) i Comuni potranno coinvolgere le Associazioni a carattere ambientalistico, paesaggistico e agronomico per offrire assistenza tecnico-pratica ai cittadini, agli artigiani ed ai commercianti; potranno altresì definire coefficienti e criteri di inverdimento

j) La presente normativa non si applica per gli edifici soggetti a vincolo storico-architettonico, salvo parere favorevole espresso dalle Soprintendenze competenti.